



DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 4

Istituzione della «Giornata del rispetto» Per le finalita' di prevenzione di cui alla presente legge e' istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attivita' didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attivita' previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalita' di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 30 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Estremi	Legge 17 maggio 2024, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-e-delega-al-governo-in-materia-di-prevenzione-e/art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it